



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA IL PRESIDENTE F.F.

Decr. n. 83/2025

Oggetto: Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX libro VI titoli II, V e V bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale.

Visto l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apporta modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo che *"...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) Tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione... sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di penale procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche"*;

visto l'art. 1 comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, il quale statuisce che: *"sino al 31 dicembre, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche ...fermo quanto previsto dai commi 1,2 e 3, sino al 31 marzo 2025"*

1

parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale...

visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

letta la delibera del CSM in data 12.12.2024 con allegato il parere della STO con il quale si evidenziavano tutte le criticità derivanti dalle interazioni disfunzionali degli applicativi informatici in uso agli uffici giudiziari;

richiamato i precedenti provvedimenti dello scrivente n. 2 del 10 gennaio 2025, n. 28 del 14 febbraio 2025 e n. 58 del 27 marzo 2025 con cui era stata disposta l'autorizzazione dei soggetti abilitati interni, ai sensi dell'art. 175 bis comma 4, c.p.p., a redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché relativi all'udienza dibattimentale e predibattimentale, dapprima, **fino alla data del 15 febbraio 2025 e, successivamente, fino alle date del 31 marzo 2025 e del 30 aprile 2025;**

letta la relazione del Magistrato settore penale predisposta in data 28 aprile 2025, sentiti per le vie brevi i magistrati, togati ed onorari, del settore penale e rilevato che sono state riscontrate aporie sull'applicativo APP che lo rendono non compatibile con il PPT quali, a titolo meramente esemplificativo, la mancanza e l'inidoneità di modelli di atti, la mancata registrazione delle attività sul registro SICP (col conseguente ingenerarsi di false pendenze), la strutturale impossibilità di procedere al deposito telematico di documenti nel corso delle udienze, sia camerale che dibattimentali, il difetto di adeguate dotazioni organiche per la gestione totalmente digitale del fascicolo in udienza (mancano pc fissi e relativi monitor da porre a servizio della postazione del giudice), la permanente difficoltà in capo agli Uffici Gip-Gup (per le udienze preliminari) e Procura della Repubblica in sede (in relazione alle udienze predibattimentali) alla formazione del fascicolo del dibattimento ed altre diffuse anomalie tutte specificate in dettaglio nella relazione depositata;

considerato che, a decorrere dall'1 gennaio 2025, è stato introdotto dal Ministero della Giustizia il regime obbligatorio del cosiddetto binario unico (mediante il deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti,

documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni) avente ad oggetto le fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta della parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per espletamento della messa alla prova), nonché quelle riguardanti l'udienza dibattimentale e quella predibattimentale accanto al regime del binario unico delle archiviazioni di cui agli artt. 408, 409, 410, 411, e 415 c.p.p., nonché alla riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p. regolato dal D.M. del 29 dicembre 2023 n. 2017;

rilevato che, a decorrere dal 31 marzo 2025, è stato introdotto il regime del binario unico anche per i riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato);

ritenuto che si tratta di un provvedimento destinato ad incidere in maniera significativa sulle attività dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale e suscettibile di generare problematiche di natura informatica in grado di ripercuotersi sull'attività processuale e sul lavoro dei magistrati e del personale, con un rallentamento delle risposte giudiziarie contrario anche al principio di celere definizione del procedimento penale, non essendo stato realizzato un adeguato periodo di sperimentazione, considerato che l'applicativo APP veniva aggiornato (mediante l'implementazione delle nuove funzionalità) soltanto nelle date del 16 dicembre 2024 e del 30 dicembre 2024;

ritenuto, pertanto, che sussistano criticità derivanti dall'immediata obbligatorietà del regime del binario unico relativamente a fasi processuali caratterizzate dall'assenza di un'adeguata sperimentazione e dalla mancata segnalazione della verifica della corretta gestione del flusso informatico;

considerato che, allo stato, a seguito dell'entrata in vigore del testo governativo sopra indicato, emerge la necessità di procedere gradualmente all'implementazione dell'applicativo APP, ritenendo opportuno mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici) almeno fino al 31 maggio 2025, al fine di consentire le opportune verifiche in ordine alle dotazioni necessarie per procedere all'utilizzo di APP, nonché per garantire un adeguato periodo di sperimentazione delle funzionalità introdotte recentemente, al fine di consentire l'effettiva verifica della funzionalità degli strumenti informatici in dotazione e la segnalazione di profili problematici inerenti all'utilizzo dell'applicativo informatico;

rilevato che tale sperimentazione, lungi dal volere ritardare la funzionalità del positivo progresso telematico del procedimento penale, appare tuttavia necessaria per evitare blocchi o rallentamenti negativi per il corretto esercizio della giurisdizione, specie nell'ottica di non generare conseguenze negative sul dato fondamentale del *disposition time* la cui costante riduzione è prevista in base al progetto PNRR entro la data del 30 giugno 2026;

rilevato che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non appare poter configurare alcuna nullità degli atti dal momento che le nullità in tema di forma e sottoscrizione dei documenti sono solo quelle tassativamente elencate nel codice di rito, con riferimento agli artt. 110 e 111, con possibilità, prevista dall'art. 111 bis c.p.p., di prevedere eccezioni nei casi di malfunzionamento;

P.Q.M.

ACCERTA ED ATTESTA

Il malfunzionamento del sistema informatico APP del Tribunale di Marsala con decorrenza dall'1 gennaio 2025.

DISPONE

che i soggetti abilitati interni sono autorizzati, ai sensi dell'art. 175 bis comma 4, c.p.p., a redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché relativi all'udienza dibattimentale e predibattimentale **fino alla data del 31 maggio 2025**.

Tali atti saranno senza ritardo convertiti in copia informatica ad opera dell'Ufficio che li ha formati e ricevuti ai sensi dell'art. 110 comma quarto c.p.p.

4

Gli atti e documenti formati e depositati in forma di documento analogico saranno convertiti, senza ritardo, in documento informatico ed inseriti nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 111 ter, comma terzo, c.p.p.

Manda al Magrif del settore penale di dare corso ad ogni conseguente comunicazione ed adempimento e di provvedere a far pervenire ulteriore relazione entro la data del **25 maggio 2025** per la verifica della funzionalità dell'applicativo in oggetto e della sussistenza di eventuali ulteriori disfunzioni.

Dispone di convocare in via d'urgenza, con separati provvedimenti, una o più riunioni dell'intero settore penale, dandone notizia al Magrif per il settore penale, al Dirigente Amministrativo, ai direttori del settore penale, al Procuratore della Repubblica e al Magistrato Referente per l'Informatica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, al fine di adottare misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia.

Dispone

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale di Marsala; che il presente provvedimento venga altresì comunicato al Presidente della Corte d'Appello di Palermo, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala,

ai giudici ordinari e onorari del settore penale, al Magrif del settore penale del Tribunale di Marsala, al Magrif della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, al RID, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala e alla Camera Penale di Marsala nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento della transizione digitale, Direzione Generale dei Servizi Automatizzati, al Consiglio Giudiziario di Palermo, al CSM –settima commissione.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo con decorrenza dall'1 maggio 2025.

Marsala, 30 aprile 2025

TRIBUNALE di MARSALA
Depositato in Cancelleria
Marsala, 30/04/2025
L. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
MATTIA M. 30/04/2025

Il Presidente del Tribunale f.f.
Vito Marcello Saladino

